

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 per concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015

Il giorno 3 del mese di Aprile dell'anno 2020 in modalità telematica come previsto dall'art. 19), comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 si sono incontrati:

L'azienda EcvShops rappresentata da Federico Camiciottoli

Filcams CGIL rappresentata da Emanuele Ferretti

Fisascat CISL rappresentata da Stefania Chicca

Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni


per l'esame della comunicazione formulata ai sensi del D.Lgs. 148/2015, e secondo quanto disposto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 dall'azienda ECV SHOPS srl, con sede legale in Firenze, Via G. Dalla Chiesa , n. 13, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende turismo Confcommercio sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 8 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda ECV SHOPS srl, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 148/2015, con la quale si informava le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19", così come previsto dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato:

a seguito dei DPCM dell'8 e 9 marzo 2020 è stata disposta la chiusura anticipata degli esercizi pubblici e successivamente la chiusura totale dei medesimi;


- 3) per tutto il suddetto periodo di chiusura e per eventuali periodi di chiusura successivi che dovessero derivare da altri atti normativi connessi a quelli di cui alla situazione di emergenza Covid19 nazionale, il personale interessato sarà temporaneamente da considerare in esubero, non essendovi altre ipotesi occupazionali per cui allo stato non è possibile ricollocare il personale in altre mansioni";.
- 4) nell'attesa che l'emergenza epidemiologica venga contenuta e l'azienda possa riprendere in pieno le sue attività, la Società vuole intraprendere azioni che possano nel frattempo scongiurare il ricorso a provvedimenti di esubero del personale.
- 5) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 23/03/2020 al 23/08/2020 e comunque per un totale massimo di 9 settimane nelle unità produttive indicate nella comunicazione di cui al punto 1). Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva, compatibilmente con eventuali provvedimenti in materia di emergenza sanitaria.



TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs, 148/2015 e secondo anche quanto previsto dal D.L. n. 18/2020.
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "**emergenza COVID-19 nazionale**";
- c) la Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al F.I.S. nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 23/03/2020 al 23/08/2020 inclusi per n. 7 lavoratori con un utilizzo massimo di 9 settimane e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari 2520 ore complessive (7 dipendenti) in funzione dell'organizzazione aziendale per il personale operante presso le unità produttive indicate nella comunicazione di cui al punto 1).
- e) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendano possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare e compatibilmente con l'evolversi della grave situazione di emergenza creatasi, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo Integrazione Salariale.
- f) Alla luce di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata con il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
- g) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- h) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- i) Le Parti convengono che, a fronte dell'eventuale perdurare della situazione di emergenza ovvero di suoi gravi riflessi sull'attività aziendale, si confronteranno nell'ottica di ricercare ogni soluzione volta ad evitare, in tutto o in parte, riduzioni di personale anche attraverso l'ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto di cui all'art. 14 D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015, così come modificati dall'art. 19), c. 2, D.L. 17.03.2020 n. 18.



Infine, considerata la grave emergenza epidemiologica da COVID 19, viste le misure di contenimento e gestione del virus promulgate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le Parti concordano che il presente verbale - il cui testo è stato precedentemente fra le stesse trasmesso e scambiato e ampiamente condiviso - venga firmato con modalità telematiche a distanza in ottemperanza alle disposizioni previste in materia nonché di quanto disciplinato riguardo alle misure restrittive per la libera circolazione delle persone.


Letto, confermato e sottoscritto.

per la Società



per le OO.SS. di Categoria

Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uiltucs Uil

